

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2016, n. 58-4423

**Adempimenti relativi agli agenti contabili.**

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Visto l'articolo 138, "Anagrafe degli agenti contabile", del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, "Anagrafe degli agenti contabili" che prevede, che "le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale";

visto l'articolo 139, "Presentazione del conto", del medesimo decreto legislativo n. 174/2016 che prevede che "gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza", che "l'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente";

visto l'articolo 140, "Deposito del conto", del medesimo decreto legislativo n. 174/2016 che prevede che "il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente";

preso atto che con il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, "Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali" sono stati approvati (all'articolo 1) i modelli per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane n. 21 (Conto della gestione dell'agente contabile), n. 22 (Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni), n. 23 (Conto della gestione dell'economista), n. 24 (Conto della gestione del consegnatario di beni);

dato atto che l'applicazione della citata normativa può determinare progressivi verifiche, aggiornamenti ed interventi procedurali;

visto il D.lgs. 118/2011;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

visto il D.lgs. 33/2013;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

1. di individuare il dott. Paolo Frascisco quale responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, riconoscendogli la facoltà di provvedere alle conseguenti incombenze a mezzo di delegato;

2. di indicare, salvo diversa disposizione del responsabile del procedimento di cui al precedente punto 1, quali agenti contabili tenuti alla presentazione del conto giudiziale i dirigenti responsabili pro-tempore dei settori presso cui sono state istituite le casse economali, dando atto che i funzionari delegati alle operazioni di gestione di tali casse, pur mantenendo le correlate responsabilità e i doveri di rendicontazione ai fini interni, non rivestono tale qualifica e di precisare che l'avvicendamento in corso d'anno della responsabilità dirigenziale comporta la redazione di conti distinti;
3. di dare atto che il ruolo dell'economista è attualmente ricondotto al dirigente pro-tempore del Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale, tenuto alla redazione del relativo conto giudiziale;
4. di dare atto che la gestione del consegnatario dei beni è da ascrivere al dirigente pro-tempore cui compete la gestione del magazzino centrale o equivalenti ;
5. di dare atto che i conti giudiziali saranno redatti sulla base dei modelli approvati con il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, "Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali";
6. di autorizzare il responsabile del procedimento di cui al precedente punto 1. a dare indicazioni e disposizioni tecniche integrative ed attuative di quanto stabilito ai punti precedenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)